

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E COMUNICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. A12798 del 13/12/2012

Proposta n. 26456 del 13/12/2012

Oggetto:

Annullamento d'ufficio della determinazione A1731/2012 concernente la modifica creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI.

Proponente:

Estensore	ROSSI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	CRISTIANA STORTI	_____
Responsabile dell' Area	C. STORTI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Annullamento d'ufficio della determinazione A1731/2012 concernente la modifica creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A06551 del 26/6/2012 avente ad oggetto "delega ex art. 166 del r.r.1/2002 al direttore della Direzione regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio";

VISTA la L.R. n. 25 del 20 novembre 2001 "Norme in materia di Programmazione di Bilancio e Contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 19, legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la L. R. 23 dicembre 2011, n. 20, bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la Legge regionale n. 63 del 27 settembre 1978, di recepimento della Legge 9 maggio 1975, n.153 e della Legge n. 352/1976, che al titolo III, art. 38 istituisce un Servizio d'informazione socio-economica, per la popolazione e per il settore agricolo;

VISTO l'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ;

VISTI gli art. 173 e 174 del DPR del 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006";

VISTA la determinazione A6115 del 15 giugno 2011 concernente l'affidamento alla società ALTOLAZIO NEWS srl di una attività di comunicazione integrata sulla testata "L'Opinione di Viterbo & Alto lazio" relativa alle attività istituzionali dell'Assessorato alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali, con un impegno di spesa pari a €18.000,00 comprensivo di IVA al 20%;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento del servizio in argomento la Cooperativa Editoriale Giornalisti e poligrafici ha trasmesso la fattura n.8/2012, le copie della testata giornalistica sui cui era stata effettuata l'attività di comunicazione istituzionale e l'atto notarile rep. 9941 – racc. 5315 del 28/11/2011, registrato il 6 dicembre 2011 al n. 24481, con il quale la Società ALTOLAZIO NEWS S.r.l. in liquidazione, in data 28 novembre 2011, ha ceduto la testata giornalistica "L'Opinione di Viterbo & Alto lazio" alla Cooperativa Editoriale Giornalisti e poligrafici, con sede in Viterbo, Via Cassia Nord 12/A;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione acquisita è stata adottata la determinazione A1731/2012 concernente la modifica del creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica (senza azienda) tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." in liquidazione e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI";

CONSIDERATO che in merito all'affidamento alla società ALTOLAZIO NEWS srl di una attività di comunicazione integrata sulla testata "L'Opinione di Viterbo & Alto lazio" relativa alle attività istituzionali dell'Assessorato alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali, è stato attivato il procedimento penale n.4351/2011;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche istruttorie e degli ulteriori approfondimenti esperiti sul contratto di locazione della testata giornalistica in questione, è stato accertato che:

1. la locazione piena, intera ed esclusiva della testata giornalistica quotidiana ALTOLAZIO NEWS, denominata altresì "L'Opinione di Viterbo & Alto Lazio" registrata al tribunale di Viterbo con n.11/2010, si riferisce esclusivamente alla "testata" con esclusione di qualunque altro bene e quindi, segnatamente dell'azienda o di un ramo di essa;
2. la locazione ha una durata pari a 12 mesi con effetti dal 1 novembre 2011 al 31/10/2012 con possibilità di rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso scritto di una delle parti;
3. l'atto di cessione in locazione, non fa alcuna menzione della cessione dei crediti maturati dalla Società ALTOLAZIO NEWS fino al 31/10/2011 e, quindi, neanche di quelli relativi al servizio in argomento, né risulta in qualche modo esplicitata la sorte dei contratti o affidamenti stipulati nell'esercizio dell'azienda da parte della ALTOLAZIO NEWS srl e quindi di eventuali crediti futuri;

ATTESO che la società ALTOLAZIO NEWS srl avrebbe dovuto notificare all'Amministrazione regionale lo stato di liquidazione in cui era stata posta e la locazione della testata;

RITENUTO che da quanto rilevato dall'atto notarile inoltrato dalla Cooperativa Editoriale Giornalisti e Poligrafici, con la locazione unicamente della testata, senza complesso aziendale, la società ALTOLAZIONEWS in liquidazione non ha ceduto ragioni di credito già maturate e affidamenti di servizi e contratti perfezionati precedentemente alla data di cessione della testata.

RITENUTO pertanto che la Cooperativa Editoriale Giornalisti e Poligrafici non costituisce il soggetto titolato ad emettere la fattura per il servizio di pubblicità istituzionale di cui alla determinazione A6115/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e smi, con nota n. 491224 del 13/11/2012 ricevuta dall'interessato in data 27/11/2012, è stato notificato al legale rappresentante della Cooperativa Editoriale Giornalisti e Poligrafici l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione A1731/2012 concernente la modifica del creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica (senza azienda) tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." in liquidazione e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI";

PRESO ATTO che la Cooperativa Editoriale Giornalisti e Poligrafici non ha presentato osservazioni in merito né alcuna documentazione entro i termini di legge prescritti con la nota n. 491224 del 13/11/2012;

RITENUTO sulla base delle motivazioni sopra esposte, opportuno e necessario annullare d'ufficio la determinazione A1731/2012 concernente la modifica del creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica (senza azienda) tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." in liquidazione e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

l'annullamento d'ufficio della determinazione A1731/2012 concernente la modifica del creditore di cui alla determinazione A6115 del 15/06/2011 per cessione in locazione di testata giornalistica (senza azienda) tra la Società "ALTOLAZIO NEWS S.R.L." in liquidazione e la "COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI E POLIGRAFICI.

Alle consequenziali modifiche contabili si procederà con successivo provvedimento al momento della riapertura dell'operatività del sistema di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

1. il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
2. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Il Direttore
Roberto Ottaviani